




Pittura, verniciatura, tappezzeria e sabbiatura



Viale Portone 4
casella postale 1319
CH-6500 Bellinzona
tel. +41 91 821 10 60
fax +41 91 825 48 45
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch

Spettabile
Associazione Svizzera
Imprenditori Pittori
Via cantonale 13
Casella postale 5932
6901 Lugano

resp.: dir.
e-mail: direzione@cpcedilizia.ch

Bellinzona, 26 agosto 2015

Assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia – prestazioni a favore dei lavoratori frontalieri

Gentili Signore,
Egregi Signori,

su iniziativa del Plenum della CPC Pittura, con la presente siamo cortesemente a comunicarvi quanto segue.

L'articolo 324a del Codice delle obbligazioni (CO) prevede che il datore di lavoro deve pagare al lavoratore il salario per un tempo limitato. Se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come malattia, infortunio, adempimento d'un obbligo legale o d'una funzione pubblica, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa un'adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi.

Il capoverso 4 del medesimo articolo precisa che alle disposizioni precedenti può essere derogato mediante accordo scritto, contratto normale o **contratto collettivo**, che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore.

L'art. 13 del Contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura (CCL-CH), **decretato di obbligatorietà generale** dal Consiglio Federale con decreto del 13 dicembre 2012 (FF 2012 8595), sancisce che tutti i lavoratori sottoposti al CCL-CH devono essere assicurati dal datore di lavoro per l'**indennità giornaliera di malattia**. Tale disposizione impone inoltre degli standard minimi, stabilendo per esempio che l'inizio della protezione assicurativa deve avvenire il giorno dell'inizio del lavoro, che la durata delle prestazioni è di 730 giorni (compreso il periodo d'attesa), che se il rapporto di lavoro cessa durante un caso di malattia in corso, il lavoratore permane nell'assicurazione collettiva fino alla riconquista dell'abilità al lavoro o fino all'esaurimento del diritto alle prestazioni, ecc.

Si precisa pure che è possibile scegliere **unicamente** delle soluzioni assicurative che siano **conformi** alla **convenzione sul libero passaggio** di Santésuisse o dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA).

Questa convenzione¹ obbliga gli assicuratori – sia quelli “privati” che offrono le loro prestazioni conformemente alla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA; RS 221.229.1), sia agli assicuratori che applicano la Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) – ad accordarsi vicendevolmente il libero passaggio degli assicurati da una compagnia all'altra, senza che questi abbiano a subire delle conseguenze negative.

Le ditte hanno la facoltà di scegliere liberamente la compagnia d'assicurazioni. Tuttavia la compagnia **deve rispettare gli standard minimi sanciti dal CCL-CH**. Per volontà delle Parti Contraenti, tali requisiti minimi sono simili a quelli descritti dagli art. 71 e 72 LAMal, in particolare per quanto concerne l'erogazione delle prestazioni assicurative nel caso in cui

- il rapporto di lavoro dovesse cessare durante un caso di malattia in corso. In tale ipotesi, il lavoratore permane nell'assicurazione collettiva fino alla riconquista dell'abilità al lavoro o fino all'esaurimento del diritto alle prestazioni;
- le parti dovessero porre fine al contratto di lavoro. Il datore di lavoro deve **informare** il lavoratore in merito all'eventualità di potersi assicurare individualmente a conclusione del rapporto di lavoro.

Abbiamo constatato che alcune compagnie d'assicurazione che offrono le loro prestazioni secondo la LCA tendono ad fornire delle prestazioni che non sono completamente conformi ai disposti del CCL-CH. Infatti, le compagnie che sottostanno alla LCA possono offrire dei contratti che prevedono l'interruzione della copertura assicurativa non appena il rapporto di lavoro si è estinto. Oltre a ciò, esse non sono tenute ad informare il lavoratore della possibilità di rimanere assicurato individualmente. Tale obbligo incombe al datore di lavoro.

Il CCL-CH sancisce la **responsabilità e l'obbligo d'informazione** da parte del **datore di lavoro**. Se egli non ha ottemperato al suo dovere d'informazione, è responsabile per un eventuale diniego di prestazioni dell'assicurazione. Inoltre, se le condizioni assicurative non corrispondono ai requisiti minimi decretati dal CCL-CH, il datore di lavoro **risponde per eventuali differenze**.

I lavoratori più penalizzati dalla mancata comunicazione della possibilità di continuare ad essere assicurati individualmente sono i frontalieri. Vi saremmo pertanto grati se vi rivolgeste alle ditte affiliate alla vostra associazione professionale per esortarle a voler verificare, presso le loro compagnie d'assicurazione, se il contratto che hanno sottoscritto conformemente alla LCA rispetti le condizioni minime decretate dal CCL-CH.

Nell'attesa di un vostro cortese cenno di riscontro e assicurandovi che siamo a vostra completa disposizione per ulteriori informazioni, l'occasione ci è gradita per porgervi, gentili Signore, egregi Signori, i nostri più cordiali saluti.

Commissione Paritetica Cantonale

Avv. Alessandro Capelli, Direttore

Allegato: lista delle compagnie d'assicurazione che hanno sottoscritto la Convenzione del 01.01.2006 concernente il libero passaggio tra gli assicuratori d'indennità giornaliera di malattia.

¹ Convenzione del 01.01.2006 concernente il libero passaggio tra gli assicuratori d'indennità giornaliera di malattia. Il testo è pubblicato unicamente in lingua francese e tedesca sul sito di Santésuisse: https://www.santesuisse.ch/fr/dyn_output.html?content.vcid=6&content.ccid=18568&detail=yes&navid=1156.

**Freizügigkeitsabkommen vom 1.1.2006
unter den Krankentaggeld-Versicherern**

Stand 1. Juli 2015

Thema **Liste der beigetretenen Krankentaggeld-Versicherer**

Gesellschaft	zuständig	Datum des Beitritts
Agrisano Versicherungen AG, Brugg	Peter Kopp 056 461 71 11	11.09.2014
Allianz Suisse Versicherung, Zürich	Andreas Grünenbach 058 358 78 50	15.12.2005
Aquilana Versicherungen, Baden	Ertan Karahan 056 203 44 34	01.03.2006
Assura S.A.	Ludovic Defrancisco 021 544 42 01	07.03.2011
Atupri Krankenkasse, Bern	Mirjam Philippart 031 555 08 45	09.01.2006
Axa Winterthur, Winterthur	Reinhard Schmid 058 215 28 81	14.06.2006
Basler Versicherungs-Gesellschaft, Basel	Patrick Wirth 061 285 84 99	01.12.2005
Cassa da malsauns Lumneziana, Vella	081 931 35 35	26.01.2006
Concordia, Luzern	Bruno Peter 041 228 06 20	07.02.2006
CSS, Luzern	Thomas Rohrer 058 277 18 93	12.12.2005
elipslife, Zürich • Elips Life AG • Elips Versicherungen AG	Ralf Hardegger 044 215 45 70	15.06.2011
Generali Assurances Générales, Genève	Gion Huonder 022 317 05 26	19.12.2005

Gesellschaft	zuständig	Datum des Beitritts
Gewerbliche Krankenkasse Bern, Bern	C. Röthlisberger 031 310 11 20	02.02.2007
Groupe Mutuel, Martigny <ul style="list-style-type: none"> • Avenir Assurance Maladie SA • Philos Assurance Maladie SA • Easy Sana Assurance Maladie SA • Mutuel Assurance Maladie SA • Caisse-maladie du personnel communal de la Ville de Neuchâtel • GMA SA (Groupe Mutuel Assurances GMA SA) • MASA (Mutuel Assurances SA) • Caisse-maladie de la Vallée d'Entremont (CMVEO) 	Dr. Thomas Grichting 058 758 31 72	01.01.2011
Helsana Versicherungen AG, Zürich	Marcus Steger 043 340 65 87	21.12.2005
Helvetia Versicherungen, St. Gallen	Hermann Sutter 058 280 53 22	13.04.2015
Hotela Caisse-maladie, Montreux	Gérald Clément 021 962 49 45	01.05.2013
innova Versicherungen AG, Gümligen	Martin Horisberger 031 954 25 15	01.03.2006
Jardin Suisse, Genossenschaft Krankengeldversicherung, Zürich	Brigitta Rita Schumacher 044 388 53 09	01.01.2010
kmu - Krankenversicherung, Winterthur	Daniel Lauper 052 269 12 60	17.10.2012
Kolping Krankenkasse AG, Dübendorf	B. Kadlubsky 044 824 80 80	02.02.2006
KPT/CPT Versicherungen AG, Bern	Benjamin Alther 058 310 91 11	11.01.2006
Krankenkasse Schweizer Metallbaufirmen KSM, Neerach	Gilles Hardegger 044 321 55 30	04.08.2010
Krankenkasse Wädenswil, Wädenswil	Felix Waldmeier 044 780 74 00	13.01.2006
KLuG Krankenversicherung, Zug	Yvonne Dempfle 041 724 64 00	19.11.2013

Gesellschaft	zuständig	Datum des Beitritts
Metzger-Versicherungen Genossenschaft, Zürich	Emil Zeller 044 267 61 40	03.08.2011
Moove Sympany AG, Bern	Armando Brunold 058 262 44 37	17.01.2006
ÖKK Versicherungen AG, Landquart	Roger Wüst 058 456 11 71	12.01.2006
Rhenusana, Heerbrugg	Jürg Strässle 071 727 88 22	05.01.2011
Sanitas Krankenversicherung, Zürich	Jörg Manser 044 298 61 03	18.01.2006
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Bern	Cristina Vlietstra 031 389 74 75	20.12.2005
Sodalis Gesundheitsgruppe, Visp	Robert Kalbermatten 027 948 14 00	17.11.2008
Swica Krankenversicherung, Winterthur	Daniel Morgenegg 052 244 23 54	09.01.2006
Sympany Versicherungen AG	Armando Brunold 058 262 44 37	18.03.2008
Vaudoise Générale, Lausanne	Christophe de Buttet 021 618 84 00	16.12.2005
Visana Versicherungen AG, Bern	Daniel Zeindler 031 357 94 30	16.01.2006
vita surselva, Ilanz	Remo Camenisch 081 925 61 60	01.01.2008
Zürich Versicherungs-Gesellschaft, Zürich	Esther Stutz 044 628 37 42	13.12.2005